



La digitalizzazione della cooperazione giudiziaria in materia penale

Prof.ssa Benedetta Galgani

Università di Pisa

9 dicembre 2024

Cod. P20475

Cooperazione informativa e principio di disponibilità

- Le autorità degli Stati membri e dell'Unione devono poter disporre del maggior numero possibile di informazioni rilevanti, ai fini della prevenzione e della repressione dei reati
- Lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e l'Unione è favorito dalla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria

Il *digitalisation package*

- Regolamento 2023/2844/UE sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero
- Direttiva 2023/2843/UE, che modifica gli istituti di cooperazione giudiziaria per adeguarli alla svolta digitale
- Creazione di un quadro giuridico uniforme per l'uso di mezzi di comunicazione elettronica tra le autorità competenti nelle procedure di cooperazione giudiziaria

Caratteristiche del modello ideato dal legislatore eurounitario

- Principio del *digital by default*: il ricorso al formato elettronico è obbligatorio per tutte le comunicazioni di cooperazione giudiziaria transfrontaliera dell'Unione e gli scambi di dati tra autorità nazionali competenti, fatte salve alcune giustificate eccezioni
- Orizzontalità della disciplina: essa non va a sostituire ma ad affiancarsi in logica di complementarietà agli strumenti già esistenti di cooperazione civile e penale

Sistema informatico decentrato

- Il sistema informatico attraverso cui avviene la trasmissione degli atti è decentrato: esso consta di «una rete di sistemi informatici e punti di accesso interoperabili che opera sotto la responsabilità e la gestione individuali di ciascuno Stato membro ovvero di ciascun organo o di ciascuna agenzia dell'Unione» (art. 2 n. 3 del regolamento)
- Esempio: e-CODEX (regolamento 2022/850/UE)

Altri ambiti coperti dal reg. 2023/2844/UE: la videoconferenza

- Il regolamento promuove la videoconferenza a livello transfrontaliero, condizionandone l'uso soltanto al consenso dell'indagato, dell'imputato, del condannato o del soggetto colpito da confisca, nonché alle “particolari circostanze” che giustificano il ricorso a tale tecnologia (art. 6)
- Apertura in linea con la giurisprudenza della CGUE (cfr., in particolare, causa C-760/2022)

Digitalizzazione ed Eurojust: il reg. 2023/2131/UE

- Istituzione di un sistema informatico decentrato (a sua volta facente leva sulle componenti e-Codex) quale canale di comunicazione privilegiato tra autorità nazionale ed Agenzia
- Creazione di un sistema automatico di gestione dei fascicoli, che consente ad Eurojust un controllo incrociato delle informazioni e che integra il Registro giudiziario europeo antiterrorismo
- La trasmissione delle informazioni da parte delle autorità nazionali competenti ha luogo in modo semiautomatizzato e strutturato dai registri nazionali (art. 22-bis § 3)

Digitalizzazione e biometria: il reg. 2024/1358/UE relativo a Eurodac

- Eurodac rappresenta il più antico *database* europeo di dati biometrici di soggetti migranti anche minorenni (il limite di età della raccolta è stato abbassato a 6 anni)
- Tra i *target* della banca dati figura anche quello di favorire le autorità di *law enforcement* degli Stati membri ed Europol nel perseguimento dei reati di terrorismo e di altri gravi crimini commessi dai richiedenti protezione internazionale (art. 1 § 1 lett. e)
- Interoperabilità di Eurodac con altri sistemi (SIS, VIS, EES, ECRIS-TCN)
- Eurodac consta di una banca dati centrale che comunica, da un lato, con gli Stati membri; e, dall'altro, con l'European Search Portal (ESP) e il Common Identity Repository (CIR)

Squadre investigative comuni: il reg. 2023/969/UE

- Istituzione di una piattaforma di collaborazione come ausilio al funzionamento delle squadre investigative comuni
- Obiettivo: colmare la lacuna della normativa europea rispetto alle modalità per lo scambio di informazioni e di comunicazioni fra i soggetti partecipanti a una squadra investigativa comune
- La piattaforma consta di un sistema di informazione centralizzato e di un collegamento fra tale sistema e i pertinenti strumenti informatici utilizzati dalle SIC

La dir. 2023/977/UE sullo scambio di informazioni tra le autorità statuali

- Obiettivo: rimediare alle inefficienze dell'assetto normativo in materia di scambio di informazioni ai fini della prevenzione e dell'individuazione dei reati e delle relative indagini
- Le autorità di contrasto si avvalgono di un canale di comunicazione sicuro (SIENA) per rimediare al problema della proliferazione delle vie di trasmissione
- Implementazione di un sistema di gestione dei casi, interoperabile con SIENA, in cui registrare ogni accesso

Le insidie della digitalizzazione

La possibilità di procedere alla consultazione/scambio di massive moli di informazioni tramite sistemi interoperabili pone dei rischi sotto il profilo, tra l'altro:

- della protezione dei dati personali
- della presunzione di non colpevolezza

Esigenze di sicurezza

- *Secure by design*: necessità di sistemi intrinsecamente sicuri, cioè progettati infrastrutturalmente ed architetturealmente in base alla previsione di attacchi che possano sfruttare eventuali falle
- Necessità di rendere controllabili e trasparenti le attività di ricerca e scambio e di assicurare la tempestività e l'efficacia dei controlli
- Sul rapporto sicurezza-cooperazione, cfr. considerando 19 e art. 3 §§ 1 e 4 reg. 2023/2844/UE

Il ruolo della Corte di giustizia

- Assicurare proporzionalità del compendio informativo trattato, il quale non dovrebbe mai eccedere il fine e non dovrebbe essere conservato nel tempo *ultra dimidium* (artt. 6, 7 e 52 § 1 CDFUE)
- Ruolo di supplenza e di stimolo, al pari di quanto recentemente accaduto in materia di criptofonini e tabulati telefonici (cause C-670/22 e C-548/21)

Uno sguardo all'Italia

- Istituzione Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN)
- Approvazione l. n. 137/2023: *upgrading* dei poteri di impulso riconosciuti alla Procura nazionale relativamente alle minacce cibernetiche
- Approvazione l. n. 90/2024: “Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici”
- Art. 16 d.d.l. sull'IA S. 1146: attribuzione all'ACN del compito di promuovere e sviluppare iniziative volte a valorizzare l'IA come risorsa per il rafforzamento della cybersicurezza nazionale

Grazie per l'attenzione
benedetta.galgani@unipi.it